



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Prot. N. /2020

Milano, 12.03.2020

**OGGETTO: Disposizioni organizzative in attuazione del DPCM 8 marzo 2020 e del D.L. 8 marzo 2020, n. 11. Emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Il Presidente del Tribunale e il Dirigente Amministrativo

Visto il DPCM 8 marzo 2020 riguardante misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 nella regione Lombardia e nelle quattordici Province ivi individuate;

Visto il D.L. 8 marzo 2020, n.11 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Letto il DPCM 9 marzo 2020;

Letto, altresì, l'art. 2 n. 3 nel predetto decreto legge ai sensi del quale *per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi;*

Tenuto conto della sospensione dei termini dal 9 marzo al 22 marzo 2020 per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti, compreso il deposito, ad eccezione dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi (art. 2, comma 2, lett. g));

Letto il DPCM 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, in particolare l'art. 1 comma 6: *Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.*

Richiamati:

- il provvedimento congiunto prot. N. 134.I del 2 marzo 2020;
- il provvedimento prot. N. 41 del 9 marzo 2020 del Presidente del Tribunale



Conformemente anche all'orientamento già espresso da altri Uffici del Giudice di Pace (tra l'altro Roma e Napoli);

dispongono

con decorrenza immediata e fino al 22 marzo 2020,


1. Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico.
2. Per comunicazioni urgenti o eventuali informazioni è possibile contattare gli uffici telefonicamente o per e-mail agli indirizzi presenti sul sito web.
3. I ricorsi ex art. 13 comma 8 T.U. dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo PEC: [immigrati.gdp.milano@giustiziacert.it](mailto:immigrati.gdp.milano@giustiziacert.it).

Si comunichi al personale amministrativo, ai Presidenti Delegati per l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, ai Giudici di Pace, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Si comunichi inoltre alle OO.SS. e RSU in sede.

Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento nel sito dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano e del Tribunale di Milano e l'affissione di copia dello stesso presso tutte le cancellerie del Giudice di Pace.

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Silvia Ciccone



Il Presidente del Tribunale  
Dott. Roberto Bichi

